

PATRIMONIO E TRUST

La successione mortis causa

di **Sergio Pellegrino**

Nel momento in cui **un soggetto decede**, si apre la sua **successione** nel luogo in cui vi è stato l'**ultimo domicilio**, che determina così la **competenza** del tribunale e degli uffici chiamati a gestire gli adempimenti correlati.

La morte del *de cuius* rappresenta il momento al quale vengono correlati **gli effetti della trasmissione dei diritti ereditari** e dal quale **decorrono i termini per l'esercizio di determinate azioni**, come, ad esempio, l'azione di riduzione.

L'**intero patrimonio** del defunto diviene oggetto della successione, non soltanto quindi i suoi **rapporti patrimoniali trasmissibili attivi**, ma anche quelli **passivi**: per questo viene data la possibilità all'erede di **rinunciare all'eredità** o di **accettarla con beneficio d'inventario**.

Non si possono invece trasmettere agli eredi quei **diritti patrimoniali** riconducibili al *de cuius* che **si estinguono per effetto della sua morte**, come nel caso del **diritto di usufrutto** su un immobile.

Un soggetto può **disporre della propria successione** soltanto attraverso il **testamento**: il nostro ordinamento, infatti, vieta, attraverso il disposto dell'**articolo 458 cod. civ.**, **qualsiasi tipo di patto successorio**, ossia qualsiasi negozio che **attribuisca o neghi diritti su una successione non ancora aperta**.

I **patti successori** possono essere fondamentalmente di tre tipi: **istitutivi, dispositivi e rinunciativi**.

Si definisce **istitutivo** quel **patto successorio** con il quale un soggetto **dispone "anticipatamente" della propria successione**, trasferendo il proprio patrimonio o una parte di esso con effetto al momento della morte ovvero obbligandosi a fare disposizioni testamentarie a favore di determinati soggetti.

Il patto successorio istitutivo è **illegittimo** perché si pone **in contrasto con la libertà testamentaria** e fa nascere dei diritti successori in capo a determinati soggetti prima della morte del *de cuius*.

Esempio di patto successorio istitutivo è la **donazione a causa di morte**, con la quale il donante non determina l'attribuzione immediata del diritto a favore del donatario, ma gli garantisce il trasferimento del bene nel momento in cui sarà deceduto.

Il patto successorio si definisce invece **dispositivo** quando **si dispone di diritti** che potranno spettare ad un soggetto su una **successione non ancora aperta**, spesso a **tacitazione di legittima**.

Si parla di **patto successorio rinunciativo** quando il soggetto **rinuncia a diritti** che gli potranno spettare su una **successione non ancora aperta**.

Unica deroga prevista dal nostro ordinamento al divieto di patti successori, e introdotta dal legislatore con la **L. 55/2006**, è rappresentata dal **patto di famiglia**: il legislatore è intervenuto sull'**articolo 458 cod. civ.** che li vieta espressamente, introducendo un inciso iniziale che fa salvo quanto disposto dagli **articoli 768-bis e ss. cod. civ.**

Il patto di famiglia rappresenta una deroga al divieto di patti successori proprio per **consentire all'imprenditore di pianificare adeguatamente la trasmissione dell'azienda di famiglia** al discendente o ai discendenti che ha individuato come maggiormente adatti in questo senso.

Quando il soggetto deceduto ha fatto **testamento** e con esso ha **disposto integralmente del proprio patrimonio**, la successione si definisce **testamentaria**.

L'ordinamento però, con la cosiddetta **successione necessaria**, pone dei limiti all'autonomia del singolo, che quindi **non può disporre "liberamente" del proprio patrimonio**: la legge riserva infatti ai **familiari più prossimi del de cuius** – vale a dire **coniuge, figli e ascendenti** – una **significativa parte del patrimonio**, e ciò a prescindere dalla sua volontà.

La successione necessaria rappresenta dunque una **tutela per i legittimari**, ai quali la legge riconosce appositi **rimedi giuridici** qualora si vedano negare la propria quota di legittima dalle scelte fatte dal defunto.

Qualora, invece, il *de cuius* **non abbia fatto testamento**, ma anche quando, pur avendo validamente testato, abbia disposto soltanto di **parte del proprio patrimonio**, la successione si definisce **legittima**.



Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRUST: CASI OPERATIVI

Scopri le sedi in programmazione >